

GIUSEPPE COMPAGNONI, **Elementi di diritto costituzionale democratico (1797)**
Presentazione di Italo Mereu, Milano, Spirali, 2008, 377, € 35,00

Gli *Elementi di diritto costituzionale democratico* di Giuseppe Compagnoni rappresentano una riflessione tesa a dimostrare che la democrazia rappresentativa è migliore delle altre forme di governo ed è perciò preferibile ad esse. Pubblicata per la prima volta a Venezia nel luglio 1797, l'opera è di poco posteriore alla creazione della Repubblica Cisalpina e all'istituzione presso l'Università di Ferrara della prima cattedra di Diritto costituzionale democratico e giurispubblico universale, a ricoprire la quale viene nominato lo stesso Compagnoni.

Tali rilievi di ordine cronologico, che permettono di inquadrare lo scritto nel contesto storico-politico coevo, sono nel contempo imprescindibili per ricostruirne genesi e contenuti. In particolare, se gli *Elementi* costituiscono lo sviluppo di osservazioni già presenti nella *Prolusione* che Compagnoni pronuncia in occasione dell'«apertura» della nuova cattedra — pubblicata nell'edizione che qui si commenta insieme ad una presentazione di Italo Mereu — e raccolgono i contenuti di buona parte delle sue lezioni, non si possono ignorare le connessioni, peraltro esplicitamente dichiarate, tra la forma di governo che l'autore considera l'unico reale e duraturo baluardo delle libertà dei singoli e la Repubblica Cisalpina, che già nella Costituzione del 1797 trova una compiuta regolamentazione. In effetti, quella che Compagnoni definisce «democrazia rappresentativa» e che in un Corpo legislativo composto da due consigli, diversi per numero e per competenze, e in un

Direttorio esecutivo ha i suoi principali organi costitutivi è chiaramente il governo nato sulle ceneri della Repubblica Cispadana il 29 giugno 1797. Il parziale rinnovo annuale dei membri di detti organi consiliari e la previsione di un diritto di petizione in capo ai cittadini sono ulteriori elementi di contiguità tra il modello di governo propugnato dal giurista di Lugo di Romagna e quello dello Stato nel quale egli vive e nel quale, già ai tempi della Repubblica Cispadana, ha ricoperto incarichi presso l'Amministrazione centrale.

Ciò che per Compagnoni rende la democrazia rappresentativa preferibile a qualsivoglia altra forma di governo è non solo la sua attitudine a preservare i diritti civili e politici, al punto da rappresentare il «palladio della sicurezza e della prosperità della patria», ma anche e soprattutto la sua connaturata propensione ad evitare i pericoli di una degenerazione. Mentre la monarchia, l'aristocrazia e la democrazia pura, quest'ultima parimenti atta ad assicurare l'eguaglianza tra i cittadini e a difenderne taluni diritti, possono degenerare in forme patologiche — evidente è la lezione di Montesquieu — siffatto rischio non sussiste ove i caratteri peculiari di un governo democratico si uniscono a forme di rappresentanza popolare, e ciò grazie al controllo che i rappresentanti del popolo esercitano costantemente nei confronti del governo.

Quelli testé messi in rilievo sono solo alcuni dei principi su cui si fonda il costituzionalismo di Giuseppe Compa-

gnoni, i quali, sviluppati in quella che può essere identificata come la seconda parte dell'opera, ne rappresentano forse l'elemento di più spiccata originalità. A quest'ultimo proposito merita osservare che se per taluni aspetti gli *Elementi* evocano e accolgono anche posizioni di impostazione rousseiana, per altri la distanza dal pensiero del filosofo ginevrino è netta. Basti qui richiamare segnatamente l'idea della necessità della rappresentanza che, lungi dal costituire una deroga al principio della inalienabilità, intrasmissibilità e indivisibilità della sovranità popolare, è bensì ritenuta una «disposizione saggia e necessaria per preservare i diritti pubblici».

Temi di matrice giusnaturalistica e illuministica sono accolti nella prima parte dell'opera, dove la teoria del contratto sociale, secondo meccanismi già efficacemente sperimentati dai *philosophes*, viene impiegata per giustificare la titolarità in capo a tutti gli uomini di diritti naturali e inviolabili. In particolare, sul presupposto che l'uomo nello stato civile sia più libero che nello stato di natura e che con il contratto sociale abbia trasferito tutto se stesso e non soltanto «la porzione minima della propria libertà» — chiara è l'adesione agli insegnamenti di Rousseau e nel contempo il superamento delle posizioni di Beccaria — molte pagine sono tese a dimo-

strare il diritto di ogni individuo a conservarsi, a perfezionarsi, ad essere proprietario e a manifestare liberamente il proprio pensiero.

Speciale attenzione merita il paragrafo dedicato alla pena di morte nel quale, smantellando l'impianto argomentativo di Rousseau e di Filangieri, Compagnoni dimostra l'illegittimità della pena capitale, reputata inconciliabile con le clausole del contratto sociale: lo Stato non ha mai il diritto di uccidere i cittadini poiché costoro hanno abbandonato lo stato di natura e hanno costituito la società civile al fine di preservarsi e di incrementare il novero dei diritti di cui erano già titolari.

Appartenenti ad un periodo in cui l'Età dei Lumi ha probabilmente già espresso gli intelletti più lucidi, gli *Elementi di diritto costituzionale democratico* rappresentano nondimeno, nella storia del pensiero giuspolitico moderno, un contributo di assoluto rispetto. Se sotto molteplici profili appare chiara la recezione da parte di Compagnoni della lezione di alcuni tra i più autorevoli *philosophes*, non mancano gli elementi atti a conferire originalità ad un'opera nella quale trovano compiuta ed organica elaborazione anche taluni dei principi propugnati dal nascente costituzionalismo. (Emanuela Fugazza)